



COMUNICATO STAMPA n. 6/26

Lussemburgo, 22 gennaio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-144/24 | Commissione / Ungheria (Tassa mineraria aggiuntiva)

Libertà di stabilimento: la tassa mineraria aggiuntiva istituita dall'Ungheria viola il diritto dell'Unione

Dal 2021, un decreto ungherese prevede un prezzo di riferimento per cinque materiali da costruzione, ossia la sabbia calibrata, la ghiaia calibrata, la ghiaia sabbiosa calibrata, la ghiaia sabbiosa naturale e il cemento. Inoltre, tale decreto impone il pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva alle imprese che vendono detti materiali a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. Inizialmente limitato alla durata della pandemia di Covid-19, detto decreto è stato prorogato più volte in ragione della guerra in Ucraina. Un altro decreto introduce poi, per gli operatori minerari che estraggono materie prime e materiali di base destinati all'edilizia, un obbligo minimo di estrazione. Un operatore che non rispettasse tale obbligo rischierebbe di perdere il proprio titolo minerario. Infine, la legge sulle miniere autorizza il presidente dell'autorità di vigilanza mineraria ad adottare, a determinate condizioni, misure analoghe a quelle previste in tali due decreti.

Ritenendo che l'insieme di tali misure abbia l'effetto di restringere la libertà di stabilimento, la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia. Secondo la Commissione, in particolare, dal momento che i prezzi di riferimento sono inferiori ai prezzi di mercato, gli utili dei soggetti tenuti al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva sono notevolmente ridotti, al punto da costringere questi ultimi a operare in perdita. Essa sostiene inoltre che, dal momento che tale tassa riguarda principalmente imprese detenute da società stabilite in altri Stati membri, la normativa nazionale in questione costituisce una discriminazione indiretta.

L'Ungheria afferma che tali misure non costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento. Essa sostiene, in particolare, che la tassa mineraria aggiuntiva è un'imposta basata su un criterio impositivo neutro, ossia il fatturato. Inoltre, il fatto che le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva siano principalmente detenute da imprese stabilite in altri Stati membri risulterebbe dalle caratteristiche specifiche del mercato ungherese, in cui le imprese con più potere di mercato nel settore sono imprese straniere.

Nella sua sentenza, la Corte accoglie parzialmente il ricorso della Commissione e constata che l'obbligo di pagare la tassa mineraria aggiuntiva costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.

In particolare, essa rileva, da un lato, che **tale tassa rende necessariamente meno attrattivo, se non impossibile, l'esercizio della libertà di stabilimento**, in quanto può impedire alle imprese tenute a versarla di far fruttare il loro investimento. Dall'altro lato, **tal tassa**, che prevede un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo, ma che si applica principalmente e sistematicamente alle società stabilite in altri Stati membri, **costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società**.

A differenza di altre cause¹, nel caso di specie **il fatturato non serve** a determinare la base imponibile della tassa, ma solo **a identificare le imprese tenute a versarla**. Inoltre, **tal tassa non ha carattere progressivo**, poiché il suo importo rimane invariabilmente fissato al 90% della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita dei materiali in questione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia

accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo  (+352) 4303 8575

Restate in contatto!



¹ Sentenze del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, [C-75/18](#) e Tesco-Global Áruházak, [C-323/18](#) (v. anche il comunicato stampa n° 20/20).